



POLICY

GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
1. APPLICABILITÀ.....	3
2. RIFERIMENTI .....	3
RIFERIMENTI ESTERNI.....	3
RIFERIMENTI INTERNI.....	4
3. GLOSSARIO .....	4
4. AGGIORNAMENTI .....	6
5. LIVELLO GERARCHICO .....	7
<b>CONTESTO NORMATIVO.....</b>	<b>8</b>
<b>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....</b>	<b>10</b>
<b>DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI.....</b>	<b>12</b>
1. OPERAZIONI VIETATE.....	12
2. CASI DI INAPPLICABILITÀ DELLA <i>POLICY</i> .....	13
3. OPERAZIONI CONSENTITE .....	14
<b>GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI .....</b>	<b>15</b>
1. REGISTRO DEI SOGGETTI RILEVANTI E REGISTRO DELLE OPERAZIONI PERSONALI .....	15
2. SOLLECITI E SANZIONI.....	15
3. ARCHIVIAZIONE DEI DATI .....	16
<b>REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING .....</b>	<b>17</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>18</b>
1. LETTERA DI PRESA VISIONE DELLA <i>POLICY</i> DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI .....	18
2. MODULO DI SEGNALAZIONE DI INTERESSI RILEVANTI .....	19
3. LETTERA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI .....	21
4. MODULO DI RICHIESTA DEROGA ALLE LIMITAZIONI PREVISTE.....	22




## PREMESSA

Al fine di sostenere lo sviluppo e l'evoluzione dei mercati garantendo al contempo il perseguimento degli obiettivi di tutela dell'investitore e dell'integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, la *Markets in Financial Instruments Directive* (di seguito "MiFID") ha introdotto dal 1° novembre 2007 nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari nei mercati dell'Unione Europea.

Particolare rilievo, nell'ambito delle finalità perseguite dalla MiFID in tema di trasparenza e qualità dei servizi di investimento prestati dagli istituti di credito, assume la **gestione delle operazioni personali**. La presente Policy ottempera, in particolare, a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Rientrano in tale ambito le operazioni originate da soggetti che, per il ruolo o la posizione che rivestono, risultano in potenziale conflitto di interesse o che abbiano accesso ad informazioni cosiddette "privilegiate".

Il presente documento illustra la politica con cui **IBL Banca** (di seguito anche la "Banca"):

-  definisce il perimetro di applicazione della normativa in materia;
-  individua i Soggetti Rilevanti e le operazioni personali da questi compiute;
-  delinea le misure di gestione adottate al fine di impedire la realizzazione di operazioni personali vietate.

Ciascuna procedura o regola di condotta che si riferisce alle operazioni personali compiute nell'ambito dell'erogazione di servizi di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissate dal legislatore comunitario e nazionale.

La normativa in parola, resa accessibile a tutto il personale del Gruppo, è altresì disponibile per la consultazione a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento nell'*intranet* aziendale.

## 1. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente policy sono indirizzate non solo alla Banca in sé, ma anche tutto il gruppo di appartenenza, tenendo in debita considerazione la struttura e la composizione del gruppo societario e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono.

## 2. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca o del Gruppo (riferimenti interni).

### Riferimenti esterni

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
<b>DIRETTIVA 2004/39/CE</b>	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 85/611/CEE E 93/6/CEE DEL CONSIGLIO E LA DIRETTIVA 2000/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 93/22/CEE DEL CONSIGLIO
<b>DIRETTIVA 2014/65/UE</b>	RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2002/92/CE E LA DIRETTIVA 2011/61/UE

PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE
<b>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565</b>	INTEGRA LA DIRETTIVA 2014/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI ORGANIZZATIVI E LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO E LE DEFINIZIONI DI TALUNI TERMINI AI FINI DI DETTA DIRETTIVA
<b>D.Lgs. 58/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</b>	TESTO UNICO DELLA FINANZA
<b>PROVVEDIMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL 29 OTTOBRE 2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI</b>	REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI CHE PRESTANO SERVIZI DI INVESTIMENTO O DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

### Riferimenti interni

DOCUMENTO	DESCRIZIONE
CODICE ETICO	CODICE ETICO DEL GRUPPO
REGOLAMENTO DEL PERSONALE	REGOLAMENTO DEL PERSONALE
PSIN_PCI	POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
MRU_PRG	POLITICHE DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO IBL

### 3. Glossario

TERMINE/ACRONIMO	DESCRIZIONE
STRUMENTI FINANZIARI	<p>SI INTENDONO I PRODOTTI E GLI STRUMENTI SPECIFICATI DI SEGUITO, IVI INCLUSI I RELATIVI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI E CORRELATI:</p> <p>A) VALORI MOBILIARI, CIOÈ CATEGORIE DI VALORI CHE POSSONO ESSERE NEGOZIATI NEL MERCATO DEI CAPITALI, QUALI AD ESEMPIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LE AZIONI DI SOCIETÀ E ALTRI TITOLI EQUIVALENTI AD AZIONI DI SOCIETÀ, DI PARTNERSHIP O DI ALTRI SOGGETTI E CERTIFICATI DI DEPOSITO AZIONARIO;</li> <li>- OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO, COMPRESI I CERTIFICATI DI DEPOSITO RELATIVI A TALI TITOLI;</li> <li>- QUALSIASI ALTRO TITOLO NORMALMENTE NEGOZIATO CHE PERMETTE DI ACQUISIRE O DI VENDERE I VALORI MOBILIARI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI;</li> <li>- QUALSIASI ALTRO TITOLO CHE COMPORTA UN REGOLAMENTO IN CONTANTI DETERMINATO CON RIFERIMENTO AI VALORI MOBILIARI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI, A VALUTE, A TASSI DI INTERESSE, A RENDIMENTI, A MERCI, A INDICI O A MISURE;</li> </ul> <p>B) STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO, CIOÈ CATEGORIE DI STRUMENTI NORMALMENTE NEGOZIATI NEL MERCATO MONETARIO, QUALI, AD ESEMPIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I BUONI DEL TESORO;</li> <li>- I CERTIFICATI DI DEPOSITO;</li> <li>- LE CARTE COMMERCIALI;</li> </ul> <p>C) QUOTE DI UN ORGANISMO DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO;</p>

	<p>D) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI (“FUTURE”), “SWAP”, ACCORDI PER SCAMBI FUTURI DI TASSI DI INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A VALORI MOBILIARI, VALUTE, TASSI DI INTERESSE O RENDIMENTI, O AD ALTRI STRUMENTI DERIVATI, INDICI FINANZIARI O MISURE FINANZIARIE CHE POSSONO ESSERE REGOLATI CON CONSEGNA FISICA DEL SOTTOSTANTE O ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI;</p> <p>E) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI (“FUTURE”), “SWAP”, ACCORDI PER SCAMBI FUTURI DI TASSI DI INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO AVVIENE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI O PUÒ AVVENIRE IN TAL MODO A DISCREZIONE DI UNA DELLE PARTI, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI TALE FACOLTÀ CONSEGUE A INADEMPIMENTO O AD ALTRO EVENTO CHE DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;</p> <p>F) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI (“FUTURE”), “SWAP” E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO LA CONSEGNA DEL SOTTOSTANTE E CHE SONO NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO E/O IN UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE;</p> <p>G) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI (“FUTURE”), “SWAP”, CONTRATTI A TERMINE (“FORWARD”) E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A MERCI IL CUI REGOLAMENTO PUÒ AVVENIRE ATTRAVERSO LA CONSEGNA FISICA DEL SOTTOSTANTE, DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLA LETTERA F) CHE NON HANNO SCOPI COMMERCIALI, E AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CONSIDERANDO, TRA L’ALTRO, SE SONO COMPENSATI ED ESEGUITI ATTRAVERSO STANZE DI COMPENSAZIONE RICONOSCIUTE O SE SONO SOGGETTI A REGOLARI RICHIAMI DI MARGINI;</p> <p>H) STRUMENTI DERIVATI PER IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO DI CREDITO;</p> <p>I) CONTRATTI FINANZIARI DIFFERENZIALI;</p> <p>J) CONTRATTI DI OPZIONE, CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE STANDARDIZZATI (“FUTURE”), “SWAP”, CONTRATTI A TERMINE SUI TASSI D’INTERESSE E ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A VARIABILI CLIMATICHE, TARIFFE DI TRASPORTO, QUOTE DI EMISSIONE, TASSI DI INFLAZIONE O ALTRE STATISTICHE ECONOMICHE UFFICIALI, IL CUI REGOLAMENTO AVVIENE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI DIFFERENZIALI IN CONTANTI O PUÒ AVVENIRE IN TAL MODO A DISCREZIONE DI UNA DELLE PARTI, CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI TALE FACOLTÀ CONSEGUE A INADEMPIMENTO O AD ALTRO EVENTO CHE DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, NONCHÉ ALTRI CONTRATTI DERIVATI CONNESSI A BENI, DIRITTI, OBBLIGHI, INDICI E MISURE, DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLE LETTERE PRECEDENTI, AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CONSIDERANDO, TRA L’ALTRO, SE SONO NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO O IN UN SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE, SE SONO COMPENSATI ED ESEGUITI ATTRAVERSO STANZE DI COMPENSAZIONE RICONOSCIUTE O SE SONO SOGGETTI A REGOLARI RICHIAMI DI MARGINI.</p>
STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI	<p>SI INTENDONO GLI STRUMENTI FINANZIARI SPECIFICATI DI SEGUITO (COMPRESI GLI STRUMENTI FINANZIARI NON AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO, O PER I QUALI NON È STATA RICHIESTA L’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE IN DETTO MERCATO, A CONDIZIONE CHE LE AUTORITÀ COMPETENTI</p>

	<p>ABBIANO CONVENUTO NORME DI TRASPARENZA PER LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO TALI STRUMENTI FINANZIARI):</p> <p>A) CONTRATTI O DIRITTI CHE PERMETTONO DI SOTTOSCRIVERE, ACQUISIRE O CEDERE VALORI MOBILIARI;</p> <p>B) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SU VALORI MOBILIARI;</p> <p>C) QUALORA I VALORI MOBILIARI SIANO STRUMENTI DI DEBITO CONVERTIBILI O SCAMBIABILI, I VALORI MOBILIARI IN CUI GLI STRUMENTI DI DEBITO POSSONO ESSERE CONVERTITI O CON I QUALI POSSONO ESSERE SCAMBIATI;</p> <p>D) STRUMENTI EMESSI O GARANTITI DALL'EMITTENTE O DAL GARANTE DEI VALORI MOBILIARI E IL CUI PREZZO DI MERCATO POSSA INFLUENZARE SENSIBILMENTE IL PREZZO DEI VALORI MOBILIARI O VICE VERSA;</p> <p>E) QUALORA I VALORI MOBILIARI SIANO VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI AD AZIONI, LE AZIONI RAPPRESENTATE DA TALI VALORI MOBILIARI (NONCHÉ TUTTI GLI ALTRI VALORI MOBILIARI EQUIVALENTI A DETTE AZIONI).</p>
STRUMENTI FINANZIARI CORRELATI	SI INTENDE UNO STRUMENTO FINANZIARIO, ANCHE DERIVATO, IL CUI PREZZO È DIRETTAMENTE INFLUENZATO DAL PREZZO DI UN ALTRO STRUMENTO FINANZIARIO.
ESPONENTE AZIENDALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO PRESSO UNA SOCIETÀ APPARTENENTE AL GRUPPO
SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 5, DEL TESTO UNICO, E DI CUI ALLA SEZIONE A DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO;
SERVIZI ACCESSORI	SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL TESTO UNICO, NONCHÉ I SERVIZI DI CUI ALLA SEZIONE B DELLA TABELLA ALLEGATA ALLO STESSO TESTO UNICO
CLIENTE	PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLA QUALE VENGONO PRESTATI SERVIZI DI INVESTIMENTO O ACCESSORI
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	PRESTAZIONE DI RACCOMANDAZIONI PERSONALIZZATE AD UN CLIENTE, DIETRO SUA RICHIESTA O PER INIZIATIVA DELL'IMPRESA DI INVESTIMENTO, RIGUARDO AD UNA O PIÙ OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI FINANZIARI
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO	GESTIONE, SU BASE DISCREZIONALE E INDIVIDUALIZZATA, DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DI UN MANDATO CONFERITO DAI CLIENTI, QUALORA TALI PORTAFOGLI INCLUDANO UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI

#### 4. Aggiornamenti

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
<b>1.0</b>	<b>25/07/2011</b>	NASCITA DEL DOCUMENTO
<b>1.1</b>	<b>10/12/2012</b>	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
<b>1.2</b>	<b>07/10/2015</b>	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
<b>1.3</b>	<b>11/11/2015</b>	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
<b>2.0</b>	<b>03/01/2018</b>	AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

## 5. Livello Gerarchico

LIVELLO	DESCRIZIONE
III LIVELLO	POLICY

## CONTESTO NORMATIVO

La presente *Policy* è redatta al fine di adempiere alle disposizioni del Regolamento emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob in data 29 ottobre 2007 (di seguito il "Regolamento Congiunto") prescrivendo agli intermediari l'adozione di una serie di misure volte a disciplinare la gestione delle operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. u) del Regolamento Congiunto, per "**operazione personale**" deve intendersi "*un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:*

- i. il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante;*
- ii. l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:*
  - il Soggetto Rilevante;*
  - una persona con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;*
  - una persona che intrattiene con il Soggetto Rilevante relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione".*

Per **Soggetto Rilevante**<sup>1</sup> deve intendersi un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- i. "i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;*
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;*
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario".*

Nel dettaglio, inoltre, si intendono:

1. persone con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela (cfr. art. 2, comma 1, lett. t):
  - il coniuge o il convivente *more uxorio* del Soggetto Rilevante;
  - i figli del Soggetto Rilevante;
  - ogni altro parente entro il quarto grado (a titolo esemplificativo, genitori, nonni, fratelli, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale.

Per operazione eseguita per conto di persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela, ai fini dell'applicazione della presente Politica, si intende:

---

<sup>1</sup> Come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. r) del Regolamento Congiunto



- l'operazione effettuata da persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela delegata a operare sul deposito titoli intestato al soggetto rilevante o in qualità di cointestatario del deposito titoli intestato anche al soggetto rilevante;
  - l'operazione effettuata dal soggetto rilevante in qualità di procuratore o cointestatario del deposito titoli intestato o cointestato a persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela.
2. Stretti legami (cfr. art. 2, comma 1, lett. x): situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
  - da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa<sup>2</sup>;
  - costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.
3. relazioni tali per cui il Soggetto Rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione: tali soggetti rappresentano una categoria residuale rispetto alle categorie precedenti. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale categoria le società nelle quali il Soggetto Rilevante svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Ogni ulteriore ipotesi dovrà essere individuata valutando, caso per caso, la singola fattispecie.






Nel presente documento sono altresì presenti riferimenti al Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98 e successive modificazioni – di seguito “TUF”), con particolare riferimento agli articoli in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, disciplinati dalla Parte V, Titolo I-*bis*, Capi II e III.

---

<sup>2</sup> Si precisa che l'impresa figlia di una impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre a capo di tali imprese.

## INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, Comma 1, lett. r) del Regolamento Congiunto, la Banca ha provveduto alla individuazione delle seguenti categorie di Soggetti Rilevanti:

-  **Soci** aventi una partecipazione azionaria nelle Società del Gruppo superiore al 5% (cfr. art. 19 del Testo Unico Bancario);
-  **Alta Dirigenza:** vengono ricompresi all'interno della presente categoria tutti i componenti dei diversi Organi Sociali delle Società del Gruppo (per il Consiglio di Amministrazione: presidente e amministratori; per il Collegio Sindacale: presidente, sindaci effettivi e sindaci supplenti); Amministratore Delegato di IBL Banca; Vice Direttore Generale di IBL Banca;
-  membri dell'**Organismo di Vigilanza**;
-  **Responsabili delle Unità Organizzative e Dirigenti** della Banca;
-  **Dipendenti** di IBL Banca che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento. In particolare, sulla base delle modalità operative adottate, rientrano in tale ambito i seguenti soggetti:
  - ✓ i responsabili e sostituti delle filiali banca e i dipendenti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento;
  - ✓ tutto il personale dei *Servizi Amministrativi*;
  - ✓ tutto il personale della *Direzione Finanza*;
  - ✓ tutto il personale del Servizio *Risk Management*;
  - ✓ tutto il personale del Servizio *Internal Audit*, del Servizio *Pianificazione e Controllo* e del Servizio *Compliance e Antiriciclaggio*;
  - ✓ tutti i responsabili di Direzioni/Funzioni/Uffici ed i loro collaboratori, coinvolti a qualsiasi titolo nella prestazione dei servizi d'investimento (es. *Direzione Affari, Ufficio Segreteria del Consiglio e Affari Societari, Ufficio Legale Finanza e Operazioni Straordinarie, Consulenza Legale e Contenzioso*).

Alla luce di quanto esposto, i criteri delineati dalla Banca per identificare i Soggetti Rilevanti risultano di tipo **organizzativo**, in quanto sono stati presi in considerazione i soggetti in base al ruolo ricoperto, e di tipo **operativo** in quanto si è tenuto conto della possibilità che gli stessi soggetti siano in possesso di informazioni privilegiate e/o confidenziali, intendendosi per tali:

- confidenziali, tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti;
- privilegiate, quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che riguarda in maniera diretta o indiretta uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, la quale, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.




Sulla base dei criteri descritti, la Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali individua i soggetti che rientrano tra le categorie definite di Soggetti Rilevanti. La stessa Direzione, al fine di garantire la completa conoscenza circa le restrizioni sulle operazioni personali e circa le misure adottate dalla Banca in merito, invia una comunicazione ai Soggetti Rilevanti così individuati, che dovrà essere da questi restituita, compilata e firmata per accettazione e presa visione (cfr. Allegato 1) ed uno specifico modulo nel quale indicare i soggetti collegati (cfr. Allegato 2) da restituire alla Banca con apposita firma.

In caso di variazioni del perimetro dei Soggetti Rilevanti (dovute a titolo esemplificativo a nuove assunzioni, mutamenti nelle posizioni ricoperte, licenziamenti, dimissioni, etc.), la Direzione Risorse Umane e Relazioni Istituzionali è tenuta ad inviare la citata comunicazione ai nuovi soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente policy. La Direzione citata comunica, infine, l'elenco dei nominativi individuati tra i Soggetti Rilevanti al Servizio *Compliance e Antiriciclaggio*, che procede all'inserimento nel relativo registro.

La Banca prevede lo scambio di flussi informativi tempestivi tra le varie funzioni al suo interno coinvolte nel processo di gestione delle operazioni personali, ogni qualvolta si verifichi un cambiamento che incida sul raggio di azione dei Soggetti Rilevanti.

## DIVIETI E RESTRIZIONI DELLE OPERAZIONI PERSONALI






L'art. 18 del Regolamento Congiunto richiede agli intermediari di adottare procedure adeguate, al fine di impedire ai Soggetti Rilevanti di compiere determinate fattispecie di operazioni personali o porre in essere condotte vietate (cfr. *infra*). In particolare, tali procedure devono assicurare:

-  la conoscenza, da parte di tutti i Soggetti Rilevanti, delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia;
-  informazioni tempestive all'intermediario riguardanti ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante (mediante la notifica delle operazioni o altre procedure che consentano all'intermediario l'identificazione delle stesse);
-  la registrazione delle operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni stesse.

In ottemperanza alle suddette disposizioni, la Banca ha provveduto all'adozione delle misure di gestione e restrizioni in materia di operazioni personali, di seguito descritte.

### 1. Operazioni vietate

La Banca stabilisce che tutti i **Soggetti Rilevanti** coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate<sup>3</sup> o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa, **devono astenersi** dal porre in essere i seguenti comportamenti<sup>4</sup>:



-  effettuare operazioni personali che rientrino fra le operazioni di cui alla Parte V, Titolo I – bis, Capi II e III del TUF, vale a dire fra le operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato<sup>5</sup>;
-  effettuare operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
-  effettuare operazioni personali che sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF (in tema di disciplina degli intermediari) e dei relativi Regolamenti di attuazione (cfr. Reg. 16190/2007);
-  consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, che, se eseguite a titolo personale da un soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei punti precedenti, quali operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato o che rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'articolo 49 comma quinto del Regolamento 16190/2007 che inibisce l'uso scorretto delle informazioni relative a ordini in corso di esecuzione;
-  comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di tali comunicazioni il soggetto che le recepisce potrebbe:

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 181 del TUF per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

<sup>4</sup> Art. 18, co 1 Regolamento Congiunto

<sup>5</sup> Cfr. Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF

-  effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 1 lettera a) o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento Congiunto, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
-  consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

La suddette operatività, pertanto, sono considerate “vietate” se compiute da un Soggetto Rilevante.





Tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi e attività di investimento, che prevedono imputazioni su rapporti dei quali il soggetto rilevante sia titolare, contitolare o delegato, devono essere eseguite da un altro dipendente e siglate dal superiore gerarchico.

Ai dipendenti della Banca, con l'esclusione quindi dei componenti degli Organi Aziendali e dei Soci, in conformità con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito<sup>6</sup>, è vietato porre in essere:

- operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza (4), ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati CAP finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali;
- covered warrant.

## 2. Casi di inapplicabilità della *Policy*

Sono escluse dal novero delle operazioni personali soggette alla presente *policy* le fattispecie di seguito riportate:

-  fattispecie escluse dalla normativa (cfr. art. 18, comma 3 del Regolamento congiunto):
  - ✓ le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di **gestione di portafogli**, purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio ed il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;
  - ✓ le operazioni personali aventi ad oggetto **quote o azioni di OICR armonizzati** o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il Soggetto Rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato;
-  la sottoscrizione sul mercato primario dei titoli di Stato italiani per i quali la fase di collocamento risulta regolata da meccanismi idonei a escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi<sup>7</sup> e Pronti contro Termine (PcT);
-  transazioni che non presentano alcun corrispettivo economico (ipotesi di trasferimento di strumenti finanziari per successione o donazione);
-  costituzione di diritti di pegno o di usufrutto.

---

<sup>6</sup> Art. 38, Contratto collettivo nazionale delle imprese creditizie.

<sup>7</sup> Comunicazione Consob DIN/11021354 del 23/03/2011.



### 3. Operazioni consentite

Le operazioni personali non rientranti nel novero delle operazioni espressamente vietate, possono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti ma devono essere comunicate alla Banca, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente Policy.

In particolare, l'art. 18, comma 2 del Regolamento Congiunto prevede che la Banca debba essere informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da, o per conto di, un Soggetto Rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano di identificare direttamente le stesse.




A tal fine, si dispone l'obbligo per ciascun Soggetto Rilevante di **comunicare** alla Banca **per iscritto** (cfr. Allegato 3) **tempestivamente, ed in ogni caso non oltre sette giorni** dal compimento dell'operazione, tutte le operazioni personali poste in essere da, o per conto di, un Soggetto Rilevante o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato. La comunicazione è effettuata tramite e-mail all'indirizzo [compliance@iblbanca.it](mailto:compliance@iblbanca.it).

Sono oggetto di obbligo di comunicazione, monitoraggio e registrazione tutte le operazioni personali per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

-  il Soggetto Rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di Soggetto Rilevante (ad esempio, il Soggetto Rilevante compie un'operazione su un dossier titoli a lui intestato o cointestato; il Soggetto Rilevante compie – sulla base di regolare delega o procura - un'operazione su un dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; etc.);
-  l'operazione è eseguita per conto del Soggetto Rilevante, o da un Soggetto Rilevante per conto di un soggetto collegato (ad esempio: un Soggetto Rilevante compie - anche nell'esercizio delle attività che svolge in qualità di Soggetto Rilevante - un'operazione su dossier titoli intestato o cointestato ad un soggetto collegato; una persona dotata di regolare delega o procura compie un'operazione su un dossier intestato o cointestato ad un Soggetto Rilevante; etc.).

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Servizio Compliance e Antiriciclaggio, su specifica richiesta del Soggetto Rilevante. Dette richieste di deroga, complete delle relative motivazioni, devono essere trasmesse dal Soggetto Rilevante, tramite apposito modulo di richiesta (cfr. Allegato 4) al Servizio Compliance e Antiriciclaggio per il parere di competenza.

In particolare, il Servizio Compliance e Antiriciclaggio:




-  **valuta la richiesta di deroga** ricevuta analizzando le motivazioni illustrate dal Soggetto Rilevante;
-  **se l'esito della valutazione è positivo**, comunica al Soggetto Rilevante, entro un termine massimo di tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di deroga, l'autorizzazione dell'operazione tramite e-mail e archivia il modulo di richiesta;
-  **se l'esito della valutazione è negativo**, comunica al Soggetto Rilevante tempestivamente, e comunque non oltre 48 ore dalla ricezione del modulo di richiesta, il divieto di compiere l'operazione oggetto di valutazione; archivia, infine, il modulo di richiesta annotando le motivazioni che hanno comportato il divieto di compiere l'operazione.

## GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

### 1. Registro dei Soggetti Rilevanti e Registro delle operazioni personali

La Banca ha adottato specifiche modalità operative che consentono la **registrazione** e la **tracciabilità** dei Soggetti Rilevanti e delle operazioni personali comunicate dagli stessi, comprensive di eventuali divieti o autorizzazioni.




I Registri sono aggiornati su base continua al fine di:

-  accogliere nuove iscrizioni o cancellazioni,
-  annotare nuove operazioni e/o nuovi divieti e/o autorizzazioni,
-  consentire analisi ed estrazioni, in vista delle verifiche svolte dal Servizio Internal Audit, oltre che nell'ambito delle attività ispettive condotte dalle Autorità di Vigilanza.

La corretta tenuta e gestione dei Registri è affidata al Servizio Compliance e Antiriciclaggio, alla quale spetta anche l'esecuzione di **periodiche attività di controllo su base campionaria** volte a verificare l'adeguatezza, l'efficacia delle procedure in essere, il rispetto delle stesse e la conformità alle norme regolamentari.

Il Registro è aggiornato da detto Servizio sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti rilevanti. Le eventuali operazioni personali individuate dal Servizio Compliance e Antiriciclaggio nello svolgimento delle proprie verifiche, se non precedentemente notificate dal Soggetto Rilevante, sono riportate nel Registro delle operazioni personali.

In particolare, il Servizio Compliance e Antiriciclaggio verifica a campione:

-  la corretta applicazione delle disposizioni restrittive previste nei confronti dei Soggetti Rilevanti;
-  l'esistenza e la completezza della documentazione pervenuta ai fini dell'annotazione sui Registri;
-  la coerenza delle informazioni contenute nelle richieste trasmesse dal Soggetto Rilevante, rispetto a quanto risulta dal Registro delle operazioni personali.

Nell'ambito di tali verifiche, il Servizio Compliance e Antiriciclaggio può richiedere, ai Soggetti Rilevanti selezionati, di fornire l'**estratto conto titoli** per i *dossier* da questi intrattenuti sia presso la Banca che presso altri intermediari, al fine di verificare la presenza di operazioni personali vietate ovvero non comunicate in violazione di quanto previsto dalla presente *Policy*.

### 2. Solleciti e sanzioni

Al fine di favorire il rispetto delle linee guida contenute nel presente documento, e delle relative norme interne di attuazione, la Banca prevede un sistema che solleciti il Soggetto Rilevante, qualora non abbia rispettato gli obblighi d'informativa previsti e/o i divieti prescritti, ad attivarsi per sanare la situazione di anomalia (*a titolo meramente esemplificativo si riporta la seguente fattispecie: la Banca intima il Soggetto Rilevante a liquidare nell'immediato gli strumenti finanziari acquistati mediante un'operazione vietata*).

In particolare, qualora dalle attività di controllo periodiche emerga la violazione delle presenti disposizioni, il Servizio Compliance e Antiriciclaggio comunica al Soggetto Rilevante interessato tale circostanza invitandolo a regolarizzare la propria posizione.

Nel caso più grave di violazioni e/o inadempienze reiterate, la Banca prevede, inoltre, l'attivazione del sistema sanzionatorio descritto nel Codice Etico e nel Regolamento del Personale adottati.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti dalla Banca in conseguenza delle suddette violazioni.

### **3. Archiviazione dei dati**

La Banca prevede un processo di archiviazione, con cadenza regolare, di tutti i flussi informativi ed i supporti documentali trasmessi tra le diverse funzioni interne coinvolte a vario titolo nel processo di gestione delle operazioni personali, nonché tra queste ed il Soggetto Rilevante, per un arco temporale di 10 anni.





## REVISIONE DELLA POLICY E REPORTING

Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio provvede, ogni qualvolta si verificano cambiamenti rilevanti, all'aggiornamento della *Policy* e dei documenti ad essa collegati, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Saranno considerati oggetto di valutazione in sede di revisione, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti:

- ingresso di nuovi soggetti rilevanti;
- modalità di notifica alla Banca di operazioni personali;
- elenco soggetti Destinatari;
- sanzioni da applicare.

Il Servizio Compliance e Antiriciclaggio effettua, inoltre, le seguenti attività:





-  predisposizione della Relazione annuale, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 comma terzo del Regolamento Congiunto, da presentare agli Organi aziendali sui risultati delle attività di controllo svolte sui diversi servizi prestati dalla Banca, illustrando le verifiche svolte, i risultati emersi, le misure adottate per eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate in tema di operazioni personali, evidenziando le operazioni personali eseguite ed i Soggetti Rilevanti che ne hanno ordinato l'esecuzione;
-  verifica del corretto recepimento, da parte di tutte le strutture aziendali, dei contenuti del presente documento.

## ALLEGATI

### 1. Lettera di presa visione della *Policy* di gestione delle operazioni personali



Spett.le  
IBL Banca – Servizio *Compliance e Antiriciclaggio*  
Via Venti Settembre, 30  
00187 Roma (RM)

Ai sensi dell' art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob, IBL Banca ha adottato procedure al fine di:

-  assicurare che tutti i Soggetti Rilevanti siano a conoscenza delle restrizioni relative alle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia (tra le quali il monitoraggio delle operazioni effettuate);
-  impedire che i Soggetti Rilevanti effettuino operazioni vietate;
-  assicurare che la Banca sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un Soggetto Rilevante;
-  assicurare che le operazioni personali notificate all'intermediario, o da esso identificate, siano registrate e conservate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle stesse.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
dipendente di \_\_\_\_\_  
con la qualità di \_\_\_\_\_

#### DICHIARA:

-  di aver preso visione della "*Policy* di gestione delle operazioni personali", di averne compreso e accettato i contenuti;
-  di essere stato informato che, come previsto dalla "*Policy* di gestione delle operazioni personali", il proprio nominativo è stato inserito nel Registro dei Soggetti Rilevanti di IBL Banca.

Data

Firma del dichiarante

per accettazione e presa visione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2. Modulo di segnalazione di interessi rilevanti

Spett.le  
 IBL Banca – Servizio *Compliance e Antiriciclaggio*  
 Via Venti Settembre, 30  
 00187 Roma (RM)

Mittente:

\_\_\_\_\_ (nome e cognome ed incarico del Soggetto Rilevante)

Considerata la qualifica di Soggetto Rilevante della Banca, si forniscono qui di seguito le seguenti informazioni:

1. Coniuge (non legalmente separato) o convivente more uxorio

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

2. Figlio/I (anche del convivente more uxorio)

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

3. Ogni altro parente entro il quarto grado (a titolo esemplificativo, genitori, nonni, fratelli, nipoti, zii, cugini di primo grado) che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale

NOME E COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	NOTE

4. Società controllate dal Soggetto Rilevante, anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti indicate ai punti 1, 2 e 3

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	NOTE





5. Società presso le quali il Soggetto Rilevante ricopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo

DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	SEDE LEGALE	NOTE

6. Altre persone fisiche o giuridiche diverse dalle precedenti con cui il Soggetto Rilevante o uno stretto familiare ha relazioni tali da avere un interesse significativo diretto o indiretto nel risultato dell'operazione o detenga una quota non inferiore al 20% dei diritti di voto

<b>NOME E COGNOME/ DENOMINAZIONE</b>	<b>LUOGO E DATA DI NASCITA/ PARTITA IVA</b>	<b>RESIDENZA/SEDE LEGALE</b>	<b>NOTE</b>

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

-  che comunicherà tempestivamente ad IBL Banca S.p.A. le eventuali variazioni alle informazioni rese con la presente, che dovessero successivamente intervenire;
-  di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute all'interno della "Policy di gestione delle operazioni personali" compiute dai Soggetti Rilevanti;
-  di impegnarsi a rispettare e ad osservare tutto quanto contenuto all'interno della suddetta Policy;
-  di essere a conoscenza che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno trattate unicamente nel rispetto della disciplina contenuta nel D. Lgs n. 190/03 e, di conseguenza, che tali informazioni saranno trattate mediante procedure informatiche presenti all'interno del sistema informativo della Banca, e/o manualmente da parte delle funzioni interne a cui è assegnato il compito di vigilare ai sensi della normativa in materia di operazioni personali compiute dai Soggetti Rilevanti della Banca.

Data

Firma del Soggetto Rilevante

---

---

### 3. Lettera di comunicazione delle operazioni personali

Spett.le  
 IBL Banca – Servizio Compliance e Antiriciclaggio  
 Via Venti Settembre, 30  
 00187 Roma (RM)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ svolge  
 l'incarico di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_,  
 dichiara l'esecuzione delle seguenti operazioni personali:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTO	QUANTITÀ	PREZZO	ACQUISTO/ VENDITA	INTERMEDIARIO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della Policy in materia di operazioni personali, poste in essere dai Soggetti Rilevanti della Banca, e conferma che, in relazione ai sopra indicati strumenti finanziari e/o relativi emittenti, non è in possesso di alcuna informazione privilegiata.

Il sottoscritto dichiara inoltre che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/sono stata/e disposta/e:

- in proprio;
- per conto del/i seguente/i soggetto/i:

\_\_\_\_\_

Data

Firma del Soggetto Rilevante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4. Modulo di richiesta deroga alle limitazioni previste

Spett.le  
IBL Banca – Servizio *Compliance e Antiriciclaggio*  
Via Venti Settembre, 30  
00187 Roma (RM)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
svolge l'incarico di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ ,

#### CHIEDE

di poter eseguire la seguente operazione \_\_\_\_\_  
sul seguente strumento finanziario \_\_\_\_\_  
e di voler prendere in considerazione le seguenti motivazioni alla base della richiesta di deroga:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/saranno disposta/e:

- in proprio;
- per conto del/i seguente/i soggetto/i:

\_\_\_\_\_

Data

Firma del Soggetto Rilevante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

